

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE SEGRETARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 392 Del 13-12-18
Reg. generale 392

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE AMURRI PER PROCEDIMENTO PENALE R.G. 11/16 MOD. 21/DIB COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE DG 104/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Delibera Numero 104 del 29-11-18 avente d oggetto PROCEDIMENTO PENALE R.G. 11/16 MOD. 21/DIB COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE.

Viste e richiamate:

- la deliberazione n. 79 del 07/08/2013 ad oggetto “Esame richiesta Associazione “ Pronto Soccorso Famiglie – Onlus” per locazione locali ex Suore Fanciullezza, siti in via dell’Episcopio n. 8”;
- la nota protocollo n. 3445 del 31/05/2014 con la quale l’Associazione Pronto Soccorso Famiglie (non più ONLUS), nel manifestare la disponibilità a prendere in locazione i soli locali siti in via dell’Episcopio n. 8, Piano primo, per realizzarvi il progetto “Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico” comunica che si farà carico dei lavori di ristrutturazione interna e di adeguamento alla vigente normativa, dietro scomputo dei costi sostenuti e documentati, dal canone annuale di locazione;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04/06/14 avente oggetto “LOCAZIONE IMMOBILE " EX SUORE DELLA FANCIULLEZZA" - PARZIALE RETTIFICA PROPOSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI”, con la quale si disponeva fra l’altro:

Di autorizzare il conduttore ad eseguire lavori sull’immobile alle seguenti condizioni:

- qualsiasi intervento deve essere preventivamente autorizzato da questo Comune;
- il comune si impegna a scomputare dal canone di locazione, fino alla concorrenza massima di due annualità di canone, esclusivamente gli interventi autorizzati dal Comune ed eseguiti sull’immobile dal conduttore, che la legge non pone a carico del conduttore stesso;
- resta fermo che i lavori di cui sopra, scomputati e non, restano di proprietà del comune senza che il conduttore possa far valere alcuna azione, eccezione o rimborso.

Visto il contratto di locazione Rep. 89/SP del 11/07/2014, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 31/07/2014, ufficio TQE, serie 3T, numero 921, al prezzo di € 16.800,00= annui, oltre € 800,00= mensili per rimborso forfettario spese per utenze indivise, della durata di anni sei;

Vista la Delibera di giunta Comunale n. 82 del 08.09.2014 avente ad oggetto APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AUTORIZZAZIONE SCOMPUTO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE P.S.F. PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA EPISCOPIO 8, con la quale tenuto conto che le lavorazioni risultavano necessarie a rendere gli spazi idonei allo scopo dell’Associazione ed inferiori alla cifra massima scomputabile (importo complessivo delle lavorazioni € 28.060,00= rispetto al canone massimo scomputabile di € 33.600,00=), risultano approvate ed interamente scomputate dal canone di locazione come sotto specificato:

periodo da Luglio 2014 a Giugno 2015 interamente scomputato (corrispettivo complessivo di € 16.800,00=)

periodo da Luglio 2015 a Febbraio 2016 interamente scomputato (corrispettivo complessivo di € 11.200,00=)

Vista e richiamata la nota protocollo n. 3445 del 31/05/2014 con la quale l'Associazione Pronto Soccorso Famiglie (non più ONLUS), nel manifestare la disponibilità a prendere in locazione i soli locali siti in via dell'Episcopio n. 8, Piano primo, per realizzarvi il progetto "Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico" comunica che si farà carico dei lavori di ristrutturazione interna e di adeguamento alla vigente normativa, dietro scomputo dei costi sostenuti e documentati, dal canone annuale di locazione;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 06/11/14 avente oggetto "LOCAZIONE IMMOBILE " EX SUORE DELLA FANCIULLEZZA" - APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - PIANO SECONDO", con la quale si disponeva fra l'altro:

Di autorizzare il conduttore ad eseguire lavori sull'immobile alle seguenti condizioni:

- qualsiasi intervento deve essere preventivamente autorizzato da questo Comune;
- il comune si impegna a scomputare dal canone di locazione, fino alla concorrenza massima di due annualità di canone, esclusivamente gli interventi autorizzati dal Comune ed eseguiti sull'immobile dal conduttore, che la legge non pone a carico del conduttore stesso;
- resta fermo che i lavori di cui sopra, scomputati e non, restano di proprietà del comune senza che il conduttore possa far valere alcuna azione, eccezione o rimborso anche in caso di recesso dal contratto.

Visto il contratto di locazione Rep. 1179 del 01/12/2014, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 10/12/2014, ufficio TQE, serie 3T, numero 2135, al prezzo di € 8.200,00= annui, oltre € 400,00= mensili per rimborso forfettario spese per utenze indivise, della durata di anni sei;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 02/12/14 avente oggetto LOCAZIONE PARTE DELL'EDIFICIO EX SUORE DELLA FANCIULLEZZA ESAME RICHIESTA ASSOCIAZIONE PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE E AUTORIZZAZIONE SCOMPUTO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE PIANO SECONDO con la quale si dispone lo scomputo complessivo delle lavorazioni che l'Associazione vorrà eseguire, per un ammontare al massimo ad € 16.400,00=, pari a due annualità;

Visto che a seguito delle indagini risulta emesso Decreto di citazione a giudizio R.G. 11/16 mod. 21/DIB nei confronti di F.A, C.V, - F.M,- G.D,- S.S. e T.S.

Considerato che, il fatto costituisce danno sia materialmente per gli importi contestati sia perché la condotta nuoce all'immagine del Comune, si ritiene di costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto per il ristoro dei danni, derivanti dallo stesso facendosi rappresentare dall'Avvocato Amurri Paola con Studio Legale sito in Petritoli C.da S.Antonio, n. 149;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende interamente riportata, quale parte sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, quale rappresentante legale pro-tempore del Comune di Montalto delle Marche a conferire procura speciale all'Avvocato Amurri Paola affinché si costituisca parte civile per conto del Comune di Montalto delle Marche, nel procedimento penale n. 11/16 RG avanti il Tribunale di Fermo;

3. Di dare atto che il Sindaco si avvarrà dell'Avvocato Paola Amurri con Studio Legale sito in Petritoli C.da S. Antonio, n. 149;

4. Di impegnare la somma di € 1.431,61= oltre Iva da corrispondere all'Avvocato Paola Amurri per la costituzione di parte civile;

5. Di nominare e costituire quale procuratore e difensore nel presente giudizio, l'Avvocato Amurri Paola, con studio in Petritoli, conferendogli tutte le facoltà di legge nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese quella di eleggere domicilio presso la sede del giudice competente, conciliare, transigere, riscuotere, rilasciare quietanza, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, richiedere provvedimenti cautelari e resistere agli stessi, proporre reclami e resistervi, mettere in esecuzione il titolo che si sarà formato con il giudizio, farsi sostituire da altri procuratori anche per singoli atti e udienze, con espressa preventiva ratifica di ogni altro operato;

6. Di autorizzare il suddetto legale ai sensi del D.Lgs 196/03, per le operazioni di trattamento dei dati personali e sensibili e giudiziari, effettuati anche mediante strumenti elettronici, per le facoltà e gli adempimenti connessi all'incarico, nonché di tutti i poteri che potrà esercitare in qualità di interessato;

7. Di impegnare a favore dell'Avvocato Paola Amurri l'importo complessivo di Euro 1.710,00 a carico dell'Int. 1010803 ex cap 138 "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune" del bilancio 2018 esecutivo che presenta la necessaria disponibilità.

8. DI STABILIRE quanto di seguito:

- a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.: l'affidatario del presente servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- che gli affidatari dovranno consegnare il documento attestante la propria regolarità contributiva;
- che il compenso sarà liquidato ai professionisti dietro presentazione di regolare fattura;

9) DI DARE ATTO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

11) TRASMETTERE al professionista il presente provvedimento.

Per quanto concerne la regolarità tecnica dell'atto (Art. 49 comma 1) si esprime:
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Raffaele

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto la REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Euro 1.710,00 Comp/ "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune" del bilancio 2018 Intervento 01.02-1.03.02.11. 006 ex Cap. 138

Si esprime :

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tassotti Raffaele

N°791

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 20-12-2018

al 04-01-2019

Dalla Residenza Comunale, li 20-12-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 20-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi